

Codice A1610A

D.D. 22 maggio 2019, n. 307

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CAVAGLIETTO (NO) - Intervento: Lavori di messa in sicurezza della Via Cavaglio, mediante allargamento della sede viaria, a partire dall'intersezione con la SP 21. fg. 30, mapp. 765 - 460. Autorizzazione paesaggistica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore
Silvia Brussino

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/174./2019A/A16.000
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 5532/A1610A del 27.02.2019

" 7095/A1610A del 15.03.2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Comune : Cavaglietto (NO) Via Piave, 2 – fg. 30, mapp. 765 - 640
Intervento: Lavori di messa in sicurezza della Via Cavaglio, mediante
allargamento della sede viaria, a partire dall'intersezione con la
SP 21
Istanza :

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune tramite PEC in data 27.02.2019, con nota del 25.02.2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la nota di questo Settore Regionale prot. 6821/A1610A del 14.03.2019, relativa all'avvio del procedimento e richiesta degli atti in formato cartaceo,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza pervenuta così come richiesto in data 15.03.2019,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Cavaglietto (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

Classif. 11.100/174./2019A/A16.000

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) fascia di rispetto 150 m. Rio Rameno del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- i lavori siano realizzati a regola d'arte, e le porzioni di territorio interessate dall'intervento siano prontamente ed accuratamente ripristinate con inerbimento e la messa a dimora delle medesime specie presenti nell'habitat, al fine di velocizzare la rinaturalizzazione del sito.

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Via pec

Novara, 30 APR, 2019

a Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Comune di Cavaglietto
p.c. cavaglietto@pecbox.net

Class. 34.10.05/223

Prot. n. 5102

Oggetto:

AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica/Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: CAVAGLIETTO (NO), v. Cavaglio. Lavori di messa in sicurezza della via Cavaglio mediante allargamento della sede viaria, a partire dall'intersezione con la SP 21. Class. 11.100/174./2019A/A16.000

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 25.3.2019 – vs. prot. n. 7588/2019 del 21/03/2019
Protocollo entrata richiesta n. 3777 del 29.3.2019

RICHIEDENTE:

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.) - Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: Parere vincolante

In riferimento alla nota vs. prot. 7588 del 21.3.2019, ricevuta in data 25.3.2019 e assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 3777 del 29.3.2019,

TUTELA PAESAGGISTICA

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto; Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., con nota prot. n. 7588 del 21/03/2019, condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti esprime parere favorevole alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Premesso che per le opere pubbliche sottoposte alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 che prevedano scavi, anche di minima entità, deve essere attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs., ai fini dell'applicazione dell'art. 28, c. 4, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

preso atto tuttavia che le opere di scavo per l'opera in oggetto interessano volumi limitati di terreno, prevalentemente in un'area già intaccata da precedenti attività di scavo (realizzazione della banchina stradale e fosso irriguo parallelo alla strada), non si reputano significative la redazione di una relazione di Verifica preventiva di interesse archeologico né una campagna di sondaggi archeologici preliminari,

considerato che il settore che presenta il maggior livello di criticità sotto il profilo archeologico è l'area circostante la Cascina Monastero,

questa Soprintendenza, per quanto di competenza sotto il profilo archeologico, richiede che le attività di scavo



siano effettuate con assistenza archeologica da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso, limitatamente al tratto in prossimità della cascina (per una lunghezza indicativa di ca. 200 m), secondo modalità da concordare con il funzionario archeologo competente per territorio (dott. L. Mordegli, tel. 0321.331989, mail luciaisabella.mordegli@beniculturali.it).

Dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo del professionista o della ditta archeologica incaricata e il **crono-programma** dei lavori, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale (<http://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor>), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti.

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto, nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Per la restante tratta si rammenta inoltre che, qualora durante i lavori di scavo, anche in assenza di assistenza archeologica, si verificassero ritrovamenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169, 175 D.Lgs. 42/2004 s.m.i., artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. E' fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

